



Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale

corso Trieste, 36 - 00198 Roma - tel. +39 06 85262312-319-321 - fax +39 06 85303079
www.fiom.cgil.it - e-mail: protocollo@fiom.cgil.it



Roma, 21 febbraio 2011

Protocollo: BP/ms/2010/0604

ALLE FIOM REGIONALI E TERRITORIALI SEGRETERIA E APPARATO NAZIONALE

OGGETTO DETASSAZIONE SALARIO DI PRODUTTIVITÀ - CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE E MINISTERO LAVORO

Care compagne e cari compagni,

vi alleghiamo il testo della **Circolare congiunta del Ministero del Lavoro e dell'Agencia delle Entrate del 14 febbraio 2011** con cui si danno indicazioni riferite alle modalità con cui effettuare nel 2011 la detassazione (aliquota al 10%) delle cosiddette **“componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività”**.

La norma comporta non poche novità rispetto a quanto previsto negli anni precedenti (2008/2009/2010) in quanto la concessione della agevolazione **è riconosciuta esclusivamente agli istituti e a retribuzione erogata in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, escludendo dalla detassazione gli emolumenti premiali corrisposti sulla base di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro.**

Si configura quindi con queste disposizioni un nuovo inaccettabile attacco alla contrattazione nazionale, instaurando per questa via una dubbia innovazione sulla gerarchia delle fonti del diritto tra CCNL e contrattazione aziendale, e determinando condizione di esclusione e discriminazione per tutti quei lavoratori la cui prestazione sia regolata da solo contratto nazionale.

Infatti, secondo quanto disposto dalla circolare in oggetto per il 2011 i lavoratori che effettueranno, lavoro di notte, straordinari, lavoro festivo, lavoro supplementare e lavoro a turni **ai sensi di quanto normato dai rispettivi CCNL, non potranno vedersi detassata la quota di retribuzione relativa a queste prestazioni,** mentre coloro che effettueranno le stesse prestazioni a seguito di accordi aziendali avranno la tassazione agevolata fino al tetto dei €6.000 (come lo scorso anno) e fino ad un livello di reddito annuo pari a € 40.000 (con un incremento di € 5.000 rispetto al tetto dello scorso anno).

La circolare inoltre inserisce altre due insidiose” innovazioni “, che contribuiscono ad indebolire ulteriormente il sistema contrattuale vigente e a subordinare la cogenza del CCNL a quella della contrattazione decentrata, di tipo territoriale e/o aziendale.

Infatti la circolare ricorda che “ **nessuna vieta la stipulazione di appositi accordi o contratti territoriali o anche solo aziendali (...) che replichino i contenuti della contrattazione nazionale di riferimento (come, ad esempio, lo straordinario, i turni, il lavoro notturno, il lavoro domenicale ordinario, le clausole flessibili e le clausole elastiche riferite ai contratti di lavoro a tempo parziale, ecc.) al fine di mantenere l’operatività delle intese raggiunte in attuazione della misura.**

Così come nessuna vieta, sempre al fine di rendere operativa la misura, la stipulazione di appositi accordi territoriali quadro o aziendali che disciplinino la materia, anche recependo i contenuti dei contratti collettivi nazionali di riferimento quanto a istituti come lo straordinario, i turni, il lavoro notturno, il lavoro domenicale ordinario, le clausole flessibili e le clausole elastiche riferite ai contratti di lavoro a tempo parziale, ecc.”.

Quindi **un invito esplicito alle parti a destrutturare il CCNL**, recependone i contenuti in accordi territoriali e aziendali, dal perimetro variabile (volta per volta sarà alle parti negoziali definire quanto e cosa dei CCNL recepire negli accordi territoriali e aziendali e quanto invece modificare, aggiungere, cancellare.) per rendere agibile la detassazione anche per quei lavoratori privi di contrattazione aziendale.

Infine, cilegina sulla torta, viene rammentato che per quanto concerne la contrattazione aziendale **perché essa costituisca fonte di diritto per lo sgravio fiscale, non è necessario che gli accordi siano formulati in forma scritta** ma bensì poiché “per i contratti collettivi c.d. di diritto comune, in applicazione del principio generale di libertà di forma e come ribadito dalla giurisprudenza di Cassazione (...)non esiste un onere di tipo formale, ragione per cui possono concorrere a incrementi di produttività, come non di rado avviene, **accordi collettivi non cristallizzati in un documento cartolare** e cionondimeno riconducibili, a livello di fonti del diritto, al generale principio di libertà di azione sindacale di cui all’articolo 39 della Costituzione.”

Di conseguenza saranno sufficienti anche intese verbali, di cui, ai fini della certificazione per la detassazione, sarà sufficiente la sola dichiarazione del datore di lavoro.

Per quanto sopra sottolineato è evidente che questa circolare e le sue indicazioni operative sono del tutto inaccettabili e rappresentano un gravissimo attacco alla contrattazione nazionale e ai diritti dei lavoratori, per cui la Fiom e la Cgil ne richiedono l’immediato ritiro e una sostituzione con disposizioni che inseriscano le norme di derivazione del CCNL come fonte primaria di diritto per i lavoratori per usufruire della detassazione di parte della retribuzione derivante da istituti trattati e definiti dagli stessi CCNL.

A tal proposito alleghiamo la dichiarazione di Laura Spezia, segretaria nazionale Fiom responsabile dell’ufficio sindacale, e la nota della CGIL nazionale, sulla stessa circolare.

Un caro saluto

Per l’Ufficio sindacale Fiom nazionale
Barbara Pettine